

Legge regionale 27 ottobre 2023, n. 14

## **Misure finanziarie multisettoriali.**

### **Art. 3**

*(Risorse agroalimentari, forestali, ittiche e montagna)*

*[OMISSIS]*

**26.** Al fine di assicurare continuità nell'erogazione dei finanziamenti agevolati da parte del Fondo di rotazione in agricoltura, in via eccezionale, fino all'aggiornamento dei regolamenti che disciplinano la concessione degli aiuti di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 (Istituzione del fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo) con riguardo alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2022/2472, della Commissione del 14 dicembre 2022 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 327 del 21 dicembre 2022 e, comunque, per il periodo massimo di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad istruire le domande presentate per la concessione dei predetti aiuti applicando le disposizioni previste dai regolamenti emanati con i decreti del Presidente della Regione 23 dicembre 2014, n. 0247/Pres. e 23 dicembre 2014, n. 0248/Pres. nel rispetto delle condizioni stabilite dal citato regolamento (UE) 2022/2472. A tal fine, i rinvii, presenti nei predetti regolamenti regionali, alle disposizioni del regolamento (UE) 702/2014 si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del regolamento (UE) n. 2022/2472.

**27.** Per le finalità previste dal comma 26 si provvede a valere sulle risorse del Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo.